

Sentenza: 29 gennaio 2025, n. 26

Materia: gestione del servizio idrico integrato

Parametri invocati: articoli 101, 102, 117, 121 e 134 della Costituzione

Giudizio: giudizio per conflitto di attribuzione tra enti

Ricorrente: Regione Calabria

Oggetto: ordinanza della Corte di cassazione, prima sezione civile, 30 maggio 2024, n. 15159

Esito: spettava allo Stato e, per esso, alla Corte di cassazione, prima sezione civile, adottare l'ordinanza 30 maggio 2024, n. 15159, con la quale, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, la stessa Corte ha interpretato l'art. 47 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, recante «*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*»

Estensore nota: Alice Simonetti

Sintesi:

Con ricorso per conflitto di attribuzione tra enti la Regione Calabria ha chiesto, all'esito di un risalente contenzioso civile che coinvolgeva – tra gli altri – l'Ente d'ambito territoriale ottimale n. 1 della Calabria («ATO 1»), l'annullamento dell'ordinanza della Corte di cassazione, prima sezione civile, 30 maggio 2024, n. 15159, con cui la Suprema corte avrebbe – ad avviso della ricorrente – illegittimamente “disapplicato” l'art. 19 della legge regionale n. 18 del 2017, recante disciplina delle modalità di subentro dell'Autorità idrica della Calabria («AIC») nei rapporti giuridici, attivi e passivi, delle preesistenti ATO (asseritamente, previa individuazione degli stessi da effettuare con delibera della Giunta regionale).

La Regione Calabria ha chiesto l'annullamento della citata ordinanza contestando «*da un lato, la radicale insussistenza del potere giurisdizionale che la Corte di Cassazione ha preteso di affermare ed esercitare in concreto, disapplicando/non applicando specifica previsione legislativa regionale; dall'altro, la conseguente palese interferenza che da una simile statuizione deriva nei confronti delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Regione ricorrente*». Ciò con conseguente denunciata violazione degli articoli 101, 102, 117, 121 e 134 della Costituzione nonché dall'art. 16 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria).

Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio contestando tanto l'ammissibilità del ricorso (in quanto la Regione si sarebbe limitata a censurare presunti *errores in iudicando* nei quali sarebbe incorsa l'ordinanza della Cassazione, prospettando un percorso logico-giuridico alternativo al fine di riformarla) quanto la fondatezza nel merito delle censure svolte dalla ricorrente. La legge regionale n. 18 del 2017 non sarebbe, infatti, stata applicabile *ratione temporis* alle vicende della causa civile, né alcuna delle disposizioni di tale legge avrebbe rimesso alla Giunta regionale l'individuazione degli specifici rapporti giuridici facenti capo alle ATO, essendosi la successione a titolo universale di AIC rispetto alle autorità d'ambito territoriali già precedentemente realizzata ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2010, «*senza necessità di atti amministrativi di conferimento*».

Si ricorda, in proposito, come la soppressione delle autorità d'ambito territoriali sia stata disposta, in via generale, dall'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e che oggi le competenze in materia di gestione delle risorse idriche sono esercitate – ai sensi dell’art. 147 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – dagli enti di governo dell’ambito individuate dalle regioni, secondo le modalità delineate dalle disposizioni di cui alla Parte Terza, Sezione Terza, Titolo Secondo del medesimo decreto.

Nel decidere il ricorso in esame la Corte costituzionale ha, anzitutto, respinto l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale, non rilevando alcun uso improprio dello strumento del conflitto tra enti, in quanto la presunta disapplicazione dell’articolo 19 della legge reg. n. 18 del 2017 – su cui si incentrano le censure della ricorrente – sarebbe in grado di configurare *«una lesione della sua potestà legislativa e, dunque, delle sue attribuzioni costituzionalmente garantite»*.

Premessa una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il Giudice delle leggi ha poi dichiarato inammissibili le censure mosse con riguardo agli articoli 102, 121 e 134 della Costituzione, nonché all’art. 16 dello statuto regionale, per carenza di motivazione specifica a supporto.

Le residue censure – riguardanti la presunta interferenza, da parte della Corte di cassazione, nel potere legislativo della Regione Calabria (articolo 117 Cost.) e l’esercizio di un potere estraneo alla funzione giurisdizionale, a causa della asserita disapplicazione dell’articolo 19 della legge reg. n. 18 del 2017 (articolo 101, secondo comma, Cost.) – sono state, invece, ritenute non fondate nel merito *«per la dirimente ragione che l’art. 19 non era applicabile, ratione temporis, alla fattispecie dedotta in giudizio»*.

Il *thema decidendum* sottoposto alla Corte di cassazione consisteva, infatti, unicamente nello stabilire se la Regione Calabria fosse soggetto passivo o meno del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, in quanto subentrata – come AIC, e senza alcun “atto amministrativo di conferimento” – all’ATO 1 in attuazione dell’art. 47 della legge reg. n. 34 del 2010, *«l’unico applicabile alla controversia»*. La Suprema corte non avrebbe, quindi, operato alcuna disapplicazione, bensì si sarebbe limitata ad interpretare la normativa applicabile alla vicenda controversa, risultando *«inconferente il richiamo operato dalla Regione all’art. 19 della legge reg. Calabria n. 18 del 2017 che, peraltro, non è una norma di interpretazione autentica dell’art. 47 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, ma ha unicamente regolato, pro futuro, il subentro dell’istituenda AIC alle sopresse ATO»*; in ogni caso, come rilevato dalla Cassazione, *«l’individuazione, con delibera della giunta regionale, dei rapporti ricadenti in detto subentro ha un “carattere di mera ricognizione ed elencazione, soprattutto a beneficio e tutela dei terzi”»*.

Di conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, alla Corte di cassazione, prima sezione civile, adottare l’ordinanza 30 maggio 2024, n. 15159, con la quale, nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ha interpretato l’art. 47 della legge della Regione Calabria n. 34 del 2010.